



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Determinazione del Sindaco n. 3 del 27/04/2017

**Oggetto: Individuazione del Segretario Generale della sede convenzionata tra i
Comuni di Barrafranca e Villarosa.**

L'anno duemiladiciassette addì Ventisette del mese di Aprile nell'Ufficio del Sindaco.



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 3 DEL 27 APRILE 2017

OGGETTO: Individuazione del Segretario Generale della sede convenzionata tra i Comuni di Barrafranca e Villarosa

IL SINDACO

Premesso che i Comuni di Barrafranca di classe II e Villarosa di classe III, rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2016 e n. 14 del 29/03/2017, hanno stabilito la gestione coordinata del servizio di segreteria comunale ed approvato lo schema di convenzione ex art. 10 D.P.R. n. 465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Preso atto che il Comune di Barrafranca, svolge le funzioni di capo convenzione;

Considerato che la segreteria comunale convenzionata risulta vacante e che in entrambi i Comuni svolge le funzioni di Segretario reggente la dott.ssa Anna Giunta, segretario in disponibilità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 465/97, giusti provvedimenti, da ultimo, prot. n. 301 del 24/04/2017 e prot. n. 139 del 24/02/2017 della Prefettura di Palermo;

Richiamata la deliberazione n. 150/99 del C.d.A. Nazionale dell'ex Agezia che al comma 3 lett. g) recita: *"Ove nelle sedi vacanti la reggenza a tempo pieno o a scavalco sia assegnata ad un segretario in disponibilità, la procedura di nomina può prescindere dalle fasi sub a) e b), avviandosi direttamente dalla fase c) individuazione qualora il Sindaco (...) abbia individuato nello stesso segretario reggente il soggetto idoneo alla copertura della sede"*;

Dato atto che la dott.ssa Anna Giunta, in atto reggente presso entrambi i Comuni, evidenzia elevate competenze tecnico, giuridiche e gestionali, confacenti alle esigenze dei due enti;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di poter individuare la dott.ssa Anna Giunta, quale segretario titolare della sede convenzionata Barrafranca/Villarosa;

Atteso che si ritiene pienamente sussistente il rapporto fiduciario da parte di entrambi i Sindaci, di cui al D.lgs n. 267/2000 e D.P.R. n. 465/97 con il Segretario individuato;

Rilevato che la dott.ssa Anna Giunta, segretario in disponibilità di Fascia "A", è iscritta all'Albo Nazionale, quale segretario idoneo a ricoprire la titolarità in comuni di classe I/B (Comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti non capoluogo di provincia);

Atteso che la sede convenzionata Barrafranca/Villarosa è classificata di classe II ai fini dell'assegnazione del segretario titolare e, quindi di classe immediatamente inferiore a quella di iscrizione del Segretario che si intende individuare;

Visto l'art. 11, comma 7, del D.P.R. n. 465/1997, a norma del quale il Segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilità, può essere nominato in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione nella fascia superiore;

Atteso che l'art. 43, comma 2, del CCNL prescrive che i Segretari collocati in disponibilità, in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, conservano il trattamento economico previsto dal comma 1 del medesimo articolo, mentre i relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina, ad eccezione della retribuzione di posizione che rimane a carico del Ministero dell'Interno (Ex Agenzia) per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza;

Visto, altresì, l'art. 11, comma 9, del D.P.R. 465/97, il quale prevede che per gli enti locali per i quali sia dichiarato il dissesto (come il Comune di Barrafranca) e che ne abbiano fatto richiesta, il C.N.A. consente, ove se ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un Segretario della fascia superiore a quella di appartenenza dell'ente e che, in tale ipotesi la differenza retributiva resti a carico del fondo di cui all'art. 102, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la Deliberazione n. 275/2001 del C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia che conferma quanto sopra riportato in ordine al trattamento giuridico ed economico dei segretari in disponibilità assegnati in Comuni di classe immediatamente inferiore a quella di iscrizione;

Visto l'art. 15 del D.P.R. n. 465/97 il quale stabilisce che, ai fini della nomina, il Sindaco individua il segretario prescelto e ne chiede l'assegnazione all'ex Agenzia;

Visti:


- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 465/97;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali n. 150/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione n. 275/2001 del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali;

DETERMINA

1. di individuare d'intesa con il Sindaco di Villarosa, la dott.ssa Anna Giunta, nata a Gangi (PA) il 26/08/1968, quale Segretario di Fascia "A", idoneo a ricoprire la titolarità della sede di Segreteria convenzionata di Classe II, tra i Comuni di Barrafranca e Villarosa entrambi ricadenti in Provincia di Enna.
2. Di avvalersi dell'art. 43, comma 2, del CCNL il quale prescrive che i Segretari collocati in disponibilità, in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, conservano il trattamento economico previsto dal comma 1 del medesimo articolo, e i relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina, ad eccezione della retribuzione di posizione che rimane a carico del Ministero dell'Interno (Ex Agenzia) per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza.
3. Trasmettere il presente provvedimento al ministero dell'Interno e alla Prefettura di Palermo ex Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Sicilia ai fini dell'assegnazione del Segretario sopra individuato.

IL SINDACO

Fra. Fabio Accardi



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to. Prof. Fabio Accardi

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,


IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



**Convenzione tra i Comuni di Barrafranca (EN) e Villarosa (EN) per la gestione
in forma associata della segreteria comunale.**

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di aprile tra il Comune di Barrafranca,
c.f. 80003210863 classe 2°, legalmente rappresentato dal Sindaco Prof. Fabio
Arnaldo Ettore Accardi e il Comune di Villarosa, c.f. 80002890863, di classe terza,
legalmente rappresentato dal Sindaco Dr. Francesco Costanza, si conviene e si stipula
quanto segue:

premesse

a) che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite
convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie;

b) L'Amministrazione comunale di Barrafranca con delibera di C.C. n. 60 del
28/12/2016, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Villarosa con
delibera di C. C. n. 14 del 29/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo
svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma
3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. n. 465
del 4.12.1997.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e fine

I Comuni di Barrafranca e Villarosa, stipulano la presente convenzione allo scopo di
svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni del Segretario
comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune di Barrafranca assume la veste di Comune capo convenzione. La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

Art. 3 - Nomina e revoca del Segretario Comunale

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, previa intesa con il Sindaco dell'altro Comune convenzionato.


Art. 4 - Sostituzione del Segretario Generale

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario Generale, le funzioni vicarie vengono svolte dal Vice Segretario del Comune di Barrafranca (EN), comune capo convenzione, quale Vice Segretario unico della convenzione, previo provvedimento formale di nomina per la sostituzione. In caso di assenza o impedimento del Vice-Segretario, nonché in caso di vacanza del posto di Vice-Segretario, la sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata viene richiesta dal Sindaco del Comune Capo Convenzione e regolamentata secondo le disposizioni del Ministero dell'Interno.

Art. 5 - Modalità operative

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune.

Art. 6 - Orario di lavoro



Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative che tenga conto delle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e della complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 7 - Rapporti finanziari e trattamento economico

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, compreso il rimborso delle spese di viaggio, così come determinata dagli artt. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, e con le modifiche, sostituzioni o integrazioni da parte dei successivi Contratti Collettivi della categoria, graverà su ciascun Comune nelle seguenti misure:

- Comune di Barrafranca 60%
- Comune di Villarosa 40%

La retribuzione di risultato verrà liquidata dal comune capofila, acquisita la valutazione da parte del Sindaco del Comune Convenzionato.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune capo convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale. Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto dei due Enti.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art.102, comma 5, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

L'eventuale maggiorazione di retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 del comma 4 del CCNL dei Segretari Comunali stipulato in data 16 maggio 2001, nei limiti indicati dal contratto decentrato integrativo, sarà totalmente a carico del Comune che avrà attribuito tali funzioni.

Art. 8 - Forme di consultazione


Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 9 - Durata e cause di scioglimento

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni uno a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione e s'intenderà tacitamente rinnovata per lo stesso periodo per una sola volta se nessuno degli enti manifesterà la volontà di recesso nella forma di seguito indicata.

Essa ha carattere temporaneo e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.
- Nel caso in cui il Comune di Villarosa per due trimestri consecutivi non versi il dovuto rimborso entro trenta giorni la Convenzione decade automaticamente.



Art. 10 - Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata in classe seconda, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

Art. 11 - Registrazione

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 12 - Nome finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura di Palermo, ex Sezione Regionale dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per i conseguenziali provvedimenti.

Per opportuna informazione, copia della presente viene inviata al Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Barrafranca

Il Sindaco del Comune di Villarosa

Prof. Fabio Accardi

Dr. Francesco Costanza